

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **19/2005** (ECLI:IT:COST:2005:19)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **CONTRI** - Redattore: **NEPPI MODONA**

Camera di Consiglio del **15/12/2004**; Decisione del **11/01/2005**

Deposito del **14/01/2005**; Pubblicazione in G. U. **19/01/2005**

Norme impugnate:

Massime: **29057**

Atti decisi:

## ORDINANZA N.19 ANNO 2005

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inseriti dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Asti con ordinanza del 22 maggio 2003 (iscritta al n. 804 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2003) e con due ordinanze del 19 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1099 e 1100 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2003).

*Visto* l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi

Modona.

*Ritenuto* che con tre ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Asti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del comma 5-*quinqies*, nonché dei commi 5-*bis* e 5-*ter* (disposizioni queste ultime censurate soltanto in motivazione), dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inseriti dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998 perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disciplina censurata contrasterebbe in primo luogo con il principio di offensività, nonché con gli artt. 3 e 13 Cost.;

che in particolare la fattispecie penale di cui al comma 5-*ter* dell'art. 14 del menzionato decreto legislativo sarebbe strutturata in modo da escludere, anche in via meramente ipotetica, la lesione del bene protetto (l'ordine e la sicurezza pubblica), dal momento che il reato in esame comunque presuppone che non sia stato possibile eseguire immediatamente l'espulsione a causa della sussistenza delle condizioni ostative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 e trattenere lo straniero presso un centro di permanenza;

che, attesa l'impossibilità materiale di dare esecuzione al provvedimento di espulsione, sarebbe irragionevole sanzionare penalmente la condotta di chi non ottempera all'«ordine di attuazione di un provvedimento ineseguibile»;

che, inoltre, in relazione al reato di cui al comma 5-*ter* dell'art. 14 la previsione dell'arresto obbligatorio, contenuta nel comma 5-*quinqies* del medesimo articolo, violerebbe: l'art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di arresto facoltativo in flagranza prevista dall'art. 13, commi 13 e 13-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'art. 13 Cost., perché, dal momento che nessuna disposizione consente al giudice di adottare una misura cautelare in relazione alla fattispecie in esame, l'arresto operato dalla polizia giudiziaria è destinato per sua stessa natura a sfociare immediatamente nella liberazione dell'arrestato, con conseguente ingiustificata compressione della libertà personale;

che nel giudizio iscritto al n. 804 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

*Considerato* che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quinqies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inseriti dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis* e nella parte in cui in relazione a tale reato prevede l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che secondo il rimettente la norma incriminatrice di cui al comma 5-*ter* dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, per irragionevolezza e per violazione del principio di offensività;

che l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato in esame contrasterebbe con gli artt. 3 e 13 Cost. per disparità di trattamento e per violazione del principio della inviolabilità della libertà personale;

che, attesa l'identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni aventi ad oggetto l'arresto obbligatorio si riferiscono al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

*ordina* la restituzione degli atti al Tribunale di Asti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*